



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BOLOGNA

SEZIONE 9

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/> MASSA	PIO	Presidente
<input type="checkbox"/> DOCIMO	LORENZO	Relatore
<input type="checkbox"/> LABANTI	SANDRO	Giudice
<input type="checkbox"/>		

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n° 3450/11
depositato il 21/10/2011
- avverso la sentenza n° 119/16/2011
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BOLOGNA
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BOLOGNA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

RAIMONDI AVV. RODOLFO
PIAZZA TRENTO TRIESTE 1 40137 BOLOGNA BO

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n°

IRPEF TASS. SEPARATA 2007

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 3450/11

UDIENZA DEL

21/02/2012 ore 09:30

SENTENZA

N°

25

PRONUNCIATA IL:

21 FEB. 2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

17 APR. 2012

Il Segretario

Giuseppe Scattolon



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BOLOGNA
COLLEGIO IX

FATTO

Il sig., titolare di licenza di taxi, proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Bologna avverso avviso di accertamento di maggior reddito di impresa, conseguente a plusvalenza da cessione di azienda (licenza taxi), ai fini IRPEF 2007.

Eccepiva violazione dell'art. 42 del dPR 600/73 e dell'art. 7 della legge 212/2000 per mancata sottoscrizione del provvedimento e/o omessa indicazione di delega. Eccepiva, inoltre, carenza di motivazione dell'atto impugnato.

Nel merito osservava che il valore di avviamento riferito alla cessione della licenza di taxi dichiarato in euro 97.437,00, di cui euro 84.000,00 per la plusvalenza relativa alla cessione della licenza, poi rettificato dall'Ufficio in euro 200.000,00, era stato ritenuto congruo dall'Ufficio del Registro che non lo aveva contestato e sosteneva che l'Agenzia delle entrate era vincolata a tale valore. Produceva in giudizio contratti di cessione di licenza taxi e avvisi di accertamento con valori aggirantisi sui 90.000,00 euro.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che sosteneva la legittimità del suo operato.

La Commissione adita, con sentenza 119/16/2011 del 4/7/2011, respingeva il ricorso con compensazione di spese.

Quei giudici ritenevano prive di pregio le eccezioni riferite al difetto di motivazione e alla mancata sottoscrizione dell'avviso di accertamento e/o omessa indicazione di delega, carenze valutate di natura formale e, quindi, non in grado di pregiudicare una adeguata difesa da parte del contribuente. Consideravano, inoltre, destituite di fondamento le argomentazioni concernenti l'obbligo per l'Ufficio di adeguarsi al valore indicato ai fini dell'imposta di registro e giudicavano congruo il valore determinato dall'Agenzia.

Il sig. propone appello, con istanza di trattazione in pubblica udienza-RGA 3450/11.

In via preliminare chiede la sospensione dell'atto oggetto di controversia.

Valuta censurabile la sentenza impugnata per non avere, i primi giudici, accolto l'eccezione di violazione e falsa applicazione dell'art. 42-commi 1° e 3°-del dPR 600/73, degli artt. 7 e 32-1° comma- del d.lgs. 546/92, dell'art. 115-1° comma- cpc per irregolarità della sottoscrizione del provvedimento, per inesistenza di delega e per la tardiva presentazione di documentazione da parte dell'Ufficio, questioni che ripropone in appello.



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BOLOGNA
COLLEGIO IX

(segue)

Critica la sentenza impugnata nella parte in cui i primi giudici hanno ritenuto assolto l'obbligo motivazionale, anche in relazione alla mancata allegazione degli atti citati nel provvedimento e ribadisce quanto esposto in primo grado.

Altra eccezione concerne la supposta violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, in relazione agli artt. 51-comma 4- del dPR 131/86, dell'art. 54-5° comma- del dPR 917/86 e dell'art. 10-1° comma- delle legge 212/2000 e ribadisce l'obbligo per l'Ufficio di attenersi al valore definito ai fini dell'imposta di registro.

Eccepisce ancora omessa pronuncia su domande e fatti decisivi della controversia. Quanto sopra premesso, chiede, oltre alla sospensione della provvisoria esecuzione dell'avviso di accertamento impugnato come sopra detto, l'annullamento del medesimo per le ragioni già rappresentate in primo grado e riproposte in appello, con vittoria di spese e risarcimento del danno causato da lite temeraria.

Con successiva memoria ribadisce quanto esposto nell'atto di appello.

Con brevi controdeduzioni la Direzione provinciale di Bologna dell'Agenzia delle Entrate contesta le argomentazioni addotte dalla parte appellante, ribadisce quanto dedotto nel precedente grado di giudizio, sostiene la legittimità del suo operato e chiede la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La prima questione che il Collegio deve prendere in considerazione, perché di carattere preliminare, è la richiesta di sospensione dell'atto impugnato.

Al riguardo, il Collegio osserva che l'istanza non può essere accolta perché tale facoltà, ai sensi del d.lgs. 546/92, è prevista per i giudici di primo grado, né esiste nello stesso decreto una norma di rinvio all'art. 59 nel capo III relativo alle impugnazioni.

Peraltro, la questione appare priva di interesse per il contribuente considerato che il Collegio sta decidendo nel merito.

Ciò premesso, il Collegio passa all'esame della prima eccezione. Il contribuente censura la sentenza impugnata per non avere, i primi giudici, accolto quanto dedotto nel ricorso introduttivo in merito alla mancata sottoscrizione da parte del capo dell'Ufficio del provvedimento impugnato che risulta firmato dal capo area dell'Ufficio



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BOLOGNA
COLLEGIO IX

(segue)

controlli, senza che fosse stato allegato il provvedimento di delega, atto acquisito, a suo parere tardivamente, in sede contenziosa.

La Commissione provinciale ha ritenuto che tali carenze fossero di natura formale e quindi non portanti pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa.

Ciò premesso, il Collegio intende esaminare la questione sulla base dei principi resi manifesti dalla Corte di Cassazione, dai quali non vi è ragione di discostarsi.

I giudici di legittimità, con sentenze 14195 e 14626 del 2000, dopo avere osservato che l'irregolare sottoscrizione del provvedimento impugnato porta alla nullità del medesimo, hanno affermato che in caso di avviso di accertamento firmato, non dal capo dell'Ufficio, ma da un sottoposto dal medesimo delegato, l'esistenza e la validità della delega a tale sottoposto possono essere contestate e verificate in sede giudiziale, implicando l'indagine e l'accertamento sul tema e un controllo sulle legittimità della funzione (14195/2000).

In altri termini, in caso di contestazione, incombe all'Amministrazione dimostrare la presenza della delega (14626/2000).

La documentazione è stata prodotta e da essa risulta la delega al funzionario che ha sottoscritto il provvedimento impugnato, circostanza non contestata dal ricorrente.

L'applicazione al caso di specie del principio richiamato, in aggiunta a quanto osservato dai primi giudici circa l'inesistenza di violazione del diritto di difesa, porta a ritenere priva di fondamento l'eccezione dedotta che, pertanto, deve essere respinta.

L'appellante contesta poi la carenza di motivazione del provvedimento impugnato sia per il suo contenuto, sia per la mancata allegazione degli atti citati nel medesimo.

La doglianza del contribuente appare giustificata. Infatti, non solo non risulta essere stata allegata al provvedimento impugnato la documentazione richiamata dall'Ufficio, ma la sua consistenza, valutata a seguito della successiva produzione in giudizio, appare del tutto generica e inidonea a sostenere la pretesa erariale. Si tratta, infatti, di schede prive di sottoscrizione, non contenenti indicazioni precise dalle quali sia possibile desumere l'attinenza al caso di specie, essendo riportati su di esse solo il numero di partita, le generalità del contribuente, l'indicazione che si tratta di compravendita di azienda e di accertamento definito con adesione, senza le ulteriori necessarie specificazioni.

Oltre a quello prima richiamato esiste, però, un altro motivo di illegittimità del provvedimento oggetto di controversia, denunciato dalla parte ricorrente e riferito



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BOLOGNA
COLLEGIO IX

(segue)

alla mancata adozione, ai fini della determinazione del valore della plusvalenza, di quanto definitivamente accertato per l'imposta di registro.

Anche in questo caso il Collegio intende avvalersi dei principi resi manifesti dalla Corte di Cassazione.

Con sentenza 7023/2010, i giudici di legittimità hanno affermato che il valore accertato definitivamente ai fini della imposta di registro non vincola in maniera assoluta l'Amministrazione e il contribuente in sede di accertamento IRPEF, ma legittima l'Amministrazione a procedere in via induttiva sulla base dell'accertamento di valore effettuato in sede di imposta di registro, circostanza che determina l'inversione dell'onere della prova.

Con la sentenza 21020/09, la Corte ha affermato che l'Amministrazione è legittimata ad accettare il reddito in via induttiva della plusvalenza sulla base dell'accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell'imposta di registro, fatta salva la possibilità per il contribuente di contestare tale valutazione.

Analogo orientamento è stato manifestato con sentenza 4117/2002 con la quale i giudici di legittimità hanno ritenuto vincolante per l'Amministrazione il valore definito in sede di imposta di registro.

In particolare, con questa ultima sentenza la suprema Corte ha affermato che per quanto concerne la rilevanza del valore ritenuto congruo ai fini dell'imposta di registro per l'accertamento, ai fini della imposizione sul reddito di impresa, di plusvalenze conseguenti alla cessione di azienda e riferite all'avviamento, occorre considerare che, pur non essendo espressamente previsto dalle leggi di imposta un vincolo giuridico ad un valore divenuto definitivo ai fini dell'applicazione di un altro tributo, né esistendo nell'ordinamento fiscale italiano una disciplina generale sull'accertamento di valore di beni o di atti economici ai fini della imposizione fiscale, tale vincolo deriva, comunque, dai principi costituzionali, ciò in quanto il principio di uguaglianza impone che se il valore dello stesso immobile viene riconosciuto per ragioni obiettive nei confronti di un debitore di imposta, esso non può essere diverso ove si tratti di un contribuente di un'altra imposta connessa e nello stesso contesto, che si riferisce al trasferimento dello stesso bene. Il principio della capacità contributiva esige, infatti, che la medesima situazione di fatto non può che essere rivelatrice della stessa capacità contributiva e, quindi, dell'analogo prelievo fiscale.



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BOLOGNA
COLLEGIO IX

(segue)

La sentenza richiamata si conclude con la statuizione del seguente principio di diritto: "il valore definitivamente assegnato, ai fini dell'imposta di registro, all'avviamento nell'ambito del trasferimento di azienda, è vincolante per l'Amministrazione finanziaria nell'accertamento, ai fini delle imposte sul reddito, avente ad oggetto plusvalenze realizzate con lo stesso trasferimento.

Peraltro la terminologia usata dalla Corte "valore definitivamente assegnato" consente anche di ritenere destituita di fondamento l'argomentazione addotta dall'Ufficio in merito alla circostanza che il vincolo esisterebbe solo in caso di esistenza di attività istruttoria di accertamento, che nel caso di specie non è stata eseguita.

Ma se l'accertamento non c'è stato significa che l'Ufficio ha ritenuto congruo tale valore che in questo modo è divenuto definitivamente assegnato al bene trasferito.

Ciò anche nel rispetto dei principi della certezza del diritto, della buona fede e dell'affidamento sanciti dalla legge 212/2000- Statuto del Contribuente.

Per queste ragioni, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'appello del contribuente, l'avviso di accertamento oggetto di controversia deve essere valutato illegittimo con conseguente annullamento.

La questione ha carattere assorbente e rende superfluo l'esame della altre eccezioni proposte.

La non facile interpretazione della normativa di riferimento, che ha costretto la Corte di Cassazione a pronunciarsi più volte sull'argomento in esame, consiglia la compensazione delle spese.

P.Q.M.

In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.

Bo, 21/02/2012

Il Relatore

Il Presidente